



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
Largo S.Barbara – 00178 ROMA TEL N. 06/716362508 FAX. N. 06/716362507

LETTERA CIRCOLARE

Prot. N. 7589

del 6 maggio 2010

OGGETTO: Rimozione di depositi di g.p.l. in serbatoi fissi interrati da parte di ditte terze

A seguito della nota n. 007589 del 06/05/2010 è pervenuta a questa Direzione Centrale una richiesta di chiarimento finalizzata a conoscere quali procedure adottare per non incorrere nella fattispecie prevista al punto 2) della nota richiamata in premessa, riguardante la non compatibilità della presenza del nuovo serbatoio installato accanto a quello rimosso.

È chiaro che, dal punto di vista di mera rispondenza alla norma, i due serbatoi possono coesistere solo se il serbatoio rimosso sia in condizioni di sicurezza e cioè "bonificato" ed etichettato come tale da chi ha eseguito l'operazione, avendone titolo.

Sulle operazioni di bonifica, cui deve essere sottoposto il serbatoio rimosso affinché possa essere considerato alla stregua di un contenitore non pericoloso, si osserva preliminarmente che:

- un serbatoio può ritenersi "bonificato - [gas-free] quando dallo stesso sia stata eliminata ogni traccia di fase liquida e la concentrazione della fase gas sia inferiore al 20% del limite inferiore di infiammabilità.
- per raggiungere tali condizioni la fase gas, non potendo essere immessa tal quale in atmosfera, di solito è convogliata in un altro recipiente idoneo; oppure, molto più frequentemente, ad un bruciatore munito di idonea fiamma pilota.
- in ogni caso l'avvenuta bonifica del serbatoio deve essere adeguatamente certificata ed il contenitore etichettato.

Entrando nel merito delle operazioni di bonifica si ritiene che alcune fasi delle stesse siano caratterizzate, nella stragrande maggioranza dei casi, da criticità e, quindi, da livelli di rischio non compatibili con gli ambienti nelle quali vengono svolte.

Basti pensare che, quando si opera con azoto, la miscela deve essere inviata al bruciatore sino a quando quest'ultima non risulta più infiammabile.

In aggiunta il bruciatore, nella generalità dei casi, deve essere sistemato in ambienti destinati nell'ordinario ad altri utilizzi quali cortili, giardini ecc. caratterizzati da una forte vocazione domestica e da potenziali rischi interferenziali, che dovrebbero essere preventivamente valutati.

In relazione alle considerazioni sopra riportate, si evidenzia che le operazioni indicate possano essere svolte, per le criticità che esse presentano, non come prassi "normale" di gestione del serbatoio, ma in situazioni "eccezionali" dove l'adozione di opportune misure di prevenzione e protezione, tipiche delle condizioni emergenziali, mitigano, rendendoli accettabili, i fattori di rischio prima evidenziati.

Resta esclusa da queste considerazioni la problematica sull'assoggettabilità dell'impianto di bonifica, seppur temporaneo, ai dettami dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Nel ribadire che non è competenza del CNVVF di entrare nel merito delle politiche commerciali messe in atto dalle aziende distributrici del GPL, si evidenzia nuovamente come qualsiasi operazione tecnica messa in essere non debba, in alcun modo, pregiudicare la sicurezza di alcuno.

In tale ottica si sottopongono le considerazioni di cui sopra all'attenzione degli Uffici in indirizzo, rappresentando la necessità di mantenere sempre alto il livello di attenzione e vigilanza su tali tipologie di attività.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(PINI)